

LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

MAROCCO

(ZONA INTERNAZIONALE DI TANGERI).

Della responsabilità per gli infortuni degli operai sul lavoro.

(Annesso agli articoli 786 ed 800 del Codice delle Obligazioni e Contratti;
Dahir, 15 gennaio 1925).

Art. 1. — Gli infortuni sopravvenuti a causa del lavoro agli operai ed impiegati occupati nella industria edilizia, nelle fabbriche, manifatture, laboratori, imprese di trasporti per terra e per mare, carico e scarico di merci, magazzini pubblici, miniere, cave di pietra, in ogni lavorazione o parte di lavorazione nella quale si fabbricano o preparano materie esplosive o si faccia uso di macchina azionata nè da forza dell'uomo nè da animale, così come nelle industrie agricole di qualsiasi specie esse siano, ed in tutte le imprese commerciali, danno diritto a favore della vittima o dei suoi rappresentanti, ad una indennità a carico del capo dell'impresa, a condizione che l'interruzione del lavoro abbia la durata superiore ai quattro giorni.

Gli operai che ordinariamente lavorano da soli non potranno esser soggetti alla presente legge per il fatto della collaborazione occasionale di uno o più loro compagni.

Art. 2. — Nei casi previsti nell'articolo precedente, l'operaio o impiegato avrà diritto:

Per l'incapacità assoluta e permanente ad una somma uguale al salario totale medio di due anni.

Per la incapacità assoluta e permanente di esercitare la sua professione od il suo ufficio abituale, purchè non gli impedisca di dedicarsi ad altro lavoro, ad una somma uguale al totale del salario medio di diciotto mesi.

Per la incapacità parziale e permanente di esercitare la sua professione ed il lavoro abituale, ad una somma uguale al totale di un anno di salario medio.

Per la incapacità temporanea, ad una indennità giornaliera uguale ai tre quarti del salario medio, a decorrere dal giorno nel quale accadde l'infortunio fino a quello in cui l'operaio si trova in condizione di riprendere il suo lavoro.

Quando l'infortunio è seguito da morte si concederà una indennità alle persone di cui appresso con decorrenza dalla morte, nella seguente misura:

Per il coniuge non divorziato nè separato, a condizione che il matrimonio sia stato contratto precedentemente all'infortunio, una somma uguale al totale del salario medio di due anni.

Per i figli della vittima, legittimi o naturali, riconosciuti prima dell'infortunio, minori di diciotto anni, e per tutti gli altri figli, anche di altro matrimonio, purchè siano a suo carico, una somma uguale al totale di due anni di salario medio. Questa somma si dividerà in parti uguali fra tutti i figli.

Per gli ascendenti o discendenti che siano bisognosi ed a carico, una indennità uguale al totale di dieci mesi di salario medio. Questa somma si dividerà in parti uguali tra di loro.

Le indennità saranno pagate nella medesima moneta dei salari.

Art. 3. — Le infermità sopravvenute per il lavoro ed a causa di esso, saranno considerate come infortuni e si regoleranno con le disposizioni di questa sezione.

Art. 4. — Le indennità derivanti da infortuni del lavoro non sono sequestrabili nè alienabili.

Art. 5. — Le indennità fissate dall'articolo 2° saranno pagate agli aventi diritto anche se nel momento dell'infortunio non risiederanno nel territorio della zona di Tangeri.

Agli effetti del calcolo del salario le domeniche ed i giorni feriali si considereranno come lavorativi.

Art. 6. — Il capo dell'impresa avrà a carico, in tutti i casi, le spese di medico e medicinali, quelle di ospedalità, e quelle funerarie. Queste spese si sottoporranno eventualmente all'apprezzamento del giudice di pace.

I medici, farmacisti, ospedali e stabilimenti di pompe funebri potranno esercitare azione diretta contro il capo dell'impresa.

Art. 7. — Gli apprendisti godranno di tutti i diritti concessi agli operai, per gli articoli di questa sezione. Per il calcolo dell'indennità il salario dell'apprendista si considererà almeno uguale al salario più basso degli operai validi della medesima categoria occupati nell'impresa.

Art. 8. — Il beneficio dell'assistenza giudiziaria si concederà per disposizione di legge alla vittima dell'infortunio od ai suoi aventi diritto, con l'intervento dell'incaricato del fisco presso il Tribunale misto di Tangeri.

Art. 9. — Il credito della vittima dell'infortunio o dei suoi aventi diritto relativo alle spese di medici, farmacia, ospedalità e funerarie, così come le indennità concesse come sopra è detto, saranno garantite dal privilegio dell'articolo 1, 104, 2°, lettera c) del Codice delle obbligazioni e contratti.

Art. 10. — La guarigione della ferita o, secondo il caso, la morte dell'infortunato faranno stabilire la indennità definitiva alla quale si abbia diritto secondo le disposizioni precedenti.

Saranno dedotte le indennità che avranno potuto esser pagate all'operaio a titolo di incapacità permanente, assoluta o parziale.

Art. 11. — Quando si prova che l'infortunio è dovuto a colpa non scusabile del padrone, l'indennità dell'operaio potrà essere aumentata fino a metà.

Questa medesima indennità potrà esser diminuita fino ad un quarto nel caso di colpa non scusabile dell'operaio. Ogni altra colpa dell'ope-

raio, come per esempio la sua imprudenza professionale, non avrà influenza sull'indennità che potrà essergli dovuta.

Art. 12. — Le Società di assicurazioni possono sostituirsi in tutte le responsabilità pecuniarie dei capi di imprese, derivanti dagli infortuni del lavoro, se dette Società riuniscono le condizioni e garanzie volute dalla legge.

Art. 13. — Per l'applicazione degli articoli della presente sezione si compilerà un Regolamento con tutte le disposizioni necessarie.

Sono applicabili ad ogni padrone ed impiegato senza distinzione di nazionalità.

NORVEGIA

Legge 22 aprile 1927 sull'ammissione degli stranieri.

Art. 2. — Colui che, non essendo suddito norvegese, entra nel Regno per cercare od occupare un impiego, è obbligato a fornirsi di un permesso speciale (permesso di lavoro) prima di entrare nel Regno.

Uno straniero che si trovi nel Regno senza che si sia precedentemente munito del « permesso di lavoro » non potrà ottenere un impiego senza speciale autorizzazione.

Con ordinanza Reale sarà determinato se il « permesso di lavoro » sarà obbligatorio per gli stranieri che già hanno un impiego nel Regno al momento della promulgazione della presente legge.

Art. 3. — Deve essere vietato l'ingresso a qualsiasi persona che arrivi nel Regno senza esser munita di passaporto valido o di altra carta d'identità prescritta. La stessa misura sarà applicata allorquando uno straniero senza permesso di lavoro arrivi nel Regno per cercarvi od occupare un impiego.